

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5987 del 19/11/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA COLLA PAOLO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SANTIMENTO (PC), VIA CASTELLO N. 63. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6131 del 14/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA INDUSTRIA CASEARIA COLLA PAOLO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), FRAZ. SANTIMENTO (PC), VIA CASTELLO N. 63. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n. 3673 del 17.7.2018 con la quale la Struttura Autorizzazione e Concessioni di Arpae di Piacenza adottava, ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13, l'AUA richiesta dalla Ditta INDUSTRIA CASEARIA COLLA PAOLO S.R.L. per l'attività di "lavorazione del latte e produzione formaggio e derivati" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Rottofreno con nota n. 12247 del 11.9.2018. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

ATTESO che la succitata autorizzazione, al punto 2, lettera j) del dispositivo, prescriveva quanto segue:

- j) **entro il 30.9.2018** devono essere trasmessi ad Arpae di Piacenza gli esiti dei monitoraggi periodici da effettuarsi ad E1 in base a quanto disposto dal precedente punto g) nonché le informazioni previste per i medi impianti di combustione dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la seguente documentazione:

- nota del 28.9.2018 (prot. Arpae n. 15079 del 28.9.2018) con cui la ditta chiedeva una modifica non sostanziale dell'AUA relativamente alla prescrizione di cui alla lettera j) succitata, in quanto l'AUA stessa le è pervenuta il 11.9.2018, con difficoltà oggettive di rispettare il termine fissato al 30.9.2018. Pertanto veniva proposto il differimento al 28.2.2019; contestualmente era chiesto di poter verificare una tantum la portata massima, limitando i monitoraggi a venire alla determinazione dei soli ossidi di azoto;
- note n. 15223 e n. 15224 del 2.10.2018 con cui erano chiesti i contributi rispettivamente al Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza e del Comune di Rottofreno;

PRESO ATTO che:

- risulta pervenuto unicamente il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 16601 del 22.10.2018;
- non risulta pervenuto alcun contributo dal Comune interessato (informato ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 della modifica, in virtù della richiesta di parere formulata dalla SAC di Arpae di Piacenza con nota n. 15224 del 2.10.2018) nei 30 giorni successivi alla richiesta di parere;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 " *Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze istruttorie che sussistano i presupposti per l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e relativamente alla parte inerente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 3673 del 17.7.2018 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota n. 12247 del 11.9.2018 alla Ditta INDUSTRIA CASEARIA COLLA PAOLO SRL (C. FISC. 00386740332), sostituendo disposizioni di cui al punto 2 della D.D. n. 3673 del 17.7.2018, riguardanti le emissioni in atmosfera, con le seguenti:
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI CALORE – POTENZA 2325 KW A GPL

Portata massima	3040	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONI DIFFUSE DI VAPORI DI COTTURA (DAI LOCALI PRODUZIONE RICOTTA E SALA PRODUZIONE FORMAGGI E TRATTAMENTO SIERO)

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione della portata, del materiale particellare e degli

ossidi di zolfo fissati per E1, nonché quanto disposto al successivo punto k), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici miranti alla determinazione di tali inquinanti essendo utilizzato, come combustibile, GPL;

- c) il combustibile utilizzato (GPL) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;*
- d) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;*
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:*
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;*
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;*
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;*
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;*
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;*
- g) i **monitoraggi**, che devono essere effettuati ad E1 a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 per la determinazione degli ossidi di zolfo devono avere una **frequenza almeno annuale**, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;*
- h) la data, l'orario ed i risultati dei controlli all'emissione E1, nonché, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;*
- i) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;*
- j) per l'impianto di combustione generante l'emissione E1, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;*
- k) **entro il 28.2.2019** devono essere trasmessi ad Arpae di Piacenza gli esiti dei monitoraggi periodici da effettuarsi ad E1 in base a quanto disposto dal precedente punto g) ricercando, per l'occasione, i parametri portata ed ossidi di azoto, nonché le informazioni previste per i medi impianti di combustione dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;*

2. **di dare atto** che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con la D.D. 17/7/2018, n. 3673 e non modificato con il presente provvedimento;
- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP del Comune di Rottofreno per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo, aggiornamento che dovrà essere inviato anche a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- la durata dell'autorizzazione unica ambientale non subirà mutamenti in relazione al rilascio del presente atto di aggiornamento della medesima autorizzazione;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.